

### **COPIA**

### **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

#### N. 319 DEL 05 AGOSTO 2020

**OGGETTO:** Vendita di produzione propria da parte delle aziende ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e relativa circolare MES n.3467/C /1999: linee di indirizzo sull'applicazione in zona ASI.

L'anno Duemilaventi il giorno Cinque del mese di Agosto alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio ASI di Salerno, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Comitato Direttivo per delibere sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

# Risultano presenti:

Visconti Antonio - Presidente

Calabrese Gianluca - V. Presidente

Bisogno Giuseppe- Membro

Di Carlo Horace – Membro

#### Risultano assenti:

Landolfi Nicola - Membro

## Collegio dei Revisori:

Petrosino Vincenzo – Presidente – assente

D'Antonio Giovanni – Membro – assente

Rinaldi Americo – Membro – presente

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio Visconti, con l'assistenza del Responsabile Amministrativo M. Del Vecchio che svolge le funzioni di Segretario.

### **IL COMITATO**

**Vista** la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4004 del 05.08.2020 ad oggetto "Vendita di produzione propria da parte delle aziende ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e relativa circolare MES n.3467/C /1999: linee di indirizzo sull'applicazione in zona ASI" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di conformità tecnico / giuridica ai Regolamenti e alle N.T.A. vigenti dal Consulente Legale;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

#### Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

### DELIBERA

## Conformemente al parere dei competenti uffici:

**Prendere atto** della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 4004 del 05.08.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

- a) di dare atto che la circolare MES n.3467/C del 28/05/1999, in merito al campo di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha chiarito che "In relazione alle fattispecie escluse dalla applicazione del decreto (...) nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali, non si concreta la fattispecie definita quale attività di commercio al dettaglio alla lettera b) del comma 1 dell'art.4, in quanto i soggetti titolari di attività industriali non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte"; i successivi periodi specificano inoltre che "...la non applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 agli industriali, non può comportare l'esercizio da parte dei medesimi di un'attività identificabile, per modalità e contenuto, con quella professionalmente svolta ai fini commerciali. In altri termini, affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo, come peraltro previsto in passato";
- **b)** di stabilire i seguenti indirizzi per gli Uffici per definire il carattere di residualità e non professionalità della vendita dei prodotti di produzione propria delle aziende regolarmente insediate:
  - **1.** la vendita dovrà riguarda esclusivamente prodotti realizzati nell'ambito dell'insediamento industriale autorizzato;
  - 2. il locale di vendita ed esposizione dei prodotti in vendita dovrà avere superficie utile non superiore al 5% della superficie utile complessiva autorizzata per l'insediamento industriale e inferiore ai 150 mq previsti per gli esercizi di vicinato; al fine di supportare le piccole attività artigianali a carattere produttivo insediabili in zona "D", è comunque consentita un'area di vendita dei propri prodotti di superficie fino a 50 mg;

- 3. le precitate superfici di vendita assorbono anche quelle per esposizione dei prodotti;
- **4.** l'area di vendita dovrà essere collocata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti ed essere fisicamente e stabilmente ben delimitata e confinata, senza alcuna commistione con le altre aree dell'opificio;
- c) stabilire altresì che, laddove i Comuni dispongano di propria regolamentazione sulla materia più restrittiva, trova applicazione la regolamentazione comunale.

**Mandare** ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

\* \* \*

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo F.to M. del Vecchio

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO F.to M. del Vecchio IL PRESIDENTE F.to A. Visconti

# ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.

Salerno, 6 agosto 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO

F.to M. del Vecchio